

PROGETTO ESECUTIVO

COMPLESSO NATATORIO COPERTO

Inquadramento:

Piazzale Pancrazi n°1, Faenza (RA)

Foglio 131; Particella 680 e porzione particella 1554

SCHEMA DI CONTRATTO

2 Dicembre 2013

E12

Proprietà e Committente: Comune di Faenza

Concessionario: Nuova CO.GI. Sport soc. coop. p.a. Gestione Impianti Sportivi e Promozione

Responsabile dei Lavori / Responsabile del procedimento: Ing. Massimo Donati c/o Comune di Faenza, Piazza del Popolo 31, Faenza (RA)



COOPROGETTO

architettura ingegneria servizi

via Severoli, 18 - 48018 Faenza (RA)

tel. 0546-29237 - fax. 0546-29261

segreteria@cooprogetto.it

Arch. Alessandro Bucci

collaboratori:

Arch. Luca Landi

Arch. Michele Vasumini



Progetto impianti elettrici

Per. Ind. Marco Samorini

collaboratori:

Per. Ind. Andrea Bravaccini

Progetto impianti meccanici

Per. Ind. Alberto Schwarz

Per. Ind. Christian Bassi

Progetto strutturale

Ing. Marco Peroni

Geologo: Giancarlo Andreatta

Coordinatore Sicurezza:

Ing. Paolo Ruggeri

Pratiche precedenti

Firme dei tecnici ognuno per le proprie competenze

Presa visione

**DOCUMENTO TIMBRATO E FIRMATO
NELL'ORIGINALE CARTACEO
DEPOSITATO AGLI ATTI**

data	redatta da

SCHEMA DI CONTRATTO



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

Rep. Bis n.

CONTRATTO D'APPALTO PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO NATATORIO COPERTO OPERE ELETTRICHE (lotto 2, stralcio 2)

* * * *

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e ragione di legge, redatta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni tra il **COMUNE DI FAENZA** (Cod. fisc. 00357850395) per il quale interviene il Dirigente del Settore, come da incarico conferito con Decreto del Sindaco del Comune medesimo del, Prot. n., dr., nato a il e domiciliato per la carica in Faenza, Piazza del Popolo n. 31, nella sua esclusiva qualità di Dirigente del Comune medesimo, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, di seguito denominato "stazione appaltante" o "committente" e la/il (Cod. fisc.) con sede a in Via; per la/il quale interviene nel presente atto, in qualità di, il Sig., nato a, il e domiciliato per la carica in, Via n., il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della citata, di seguito denominata anche "esecutore" o "appaltatore".

PREMESSE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell’Appalto	3
Art. 2 – Cauzione definitiva.....	3
Art. 3 – Termine di esecuzione dei lavori	4
Art. 4 - Programma di esecuzione	4
Art. 5 – Sospensioni, proroghe e penalità	4
Art. 6 - Danni da forza maggiore.....	4
Art. 7 – Oneri a carico dell’appaltatore	5
Art. 8 – Obblighi dell’appaltatore a tutela del lavoro e intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva	6
Art. 9 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva	7
Art. 10 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	8
Art. 11 – Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori e delle somministrazioni e per opere in economia	8
Art. 12 – Contabilizzazione dei lavori	9
Art. 12 bis – Anticipazione del prezzo	9
Art. 13 – Liquidazione dei corrispettivi.....	10
Art. 14 - Responsabilità e obblighi dell’appaltatore per difetti di costruzione	11
Art. 15 – Subappalto	12
Art. 16 – Forme di controllo.....	13
Art. 17 – Modalità e termini di collaudo	13
Art. 18 – Controversie	14
Art. 19 – Risoluzione del contratto	14
Art. 20 – Obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici	15
Art. 21 – Facoltà di recesso	15
Art. 22 – Documenti parte integrante del contratto	15
Art. 23 – Elezione di domicilio.....	15
Art. 24 – Rinvio.....	15
Art.25 Spese	

Art. 1 – Oggetto dell'Appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di opere elettriche per nuovo impianto piscina e spogliatoi, secondo la definizione tecnica ed economica risultante dal capitolato speciale e dagli ulteriori elaborati progettuali.

2. L'importo complessivo del **contratto è pari a € _____ importo risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario per le opere a base di gara soggette a ribasso (costo delle lavorazioni) più € 50.178,58 (importo del costo del personale non soggetto a ribasso) più € 500,00 (importo oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso).**

3. Il contratto viene stipulato a misura ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e i..

4. Tutti gli importi indicati nel presente contratto sono da intendersi IVA esclusa.

5. Come previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 207/2010, per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura si riporta di seguito il prospetto delle categorie ritenute omogenee e relativi importi:

Categorie/lavorazione		Importo Tot. Euro
OS30 Impianti elettrici, telefonici, radiofonici e televisivi	Prevalente	149.841,00

IMPORTO COMPLESSIVO	149.841,00 €
NETTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO	99.162,42 €
ONERI COSTO DEL PERSONALE NON SOGGETTI A RIBASSO	50.178,58 €
ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	500,00 €

Art. 2 – Cauzione definitiva

1. L'esecuzione dei lavori è garantita dalla garanzia fideiussoria di € _____ prestata mediante _____, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 113, c. 3, D.Lgs. n.163/2006 e s.m. e i.. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo 1.2. ed alle schede tecniche parti integranti, approvate dal D.M. 12.3.2004 n. 123.

2. Come previsto dall'art. 128, co.1, DPR 207/2010 in caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, co. 5, D.Lgs. n. 163/2006.

3. Qualora per ragioni di urgenza, si proceda alla consegna dei lavori sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, l'esecutore è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia fideiussoria prescritta dal presente articolo al momento della consegna.

4. La garanzia fideiussoria, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art. 113, c. 3, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

5. La garanzia fideiussoria viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.

6. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

7. La stazione appaltante può richiedere all'esecutore la reintegrazione della garanzia fideiussoria ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

8. E', comunque, sempre fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 in ordine alle inadempienze contributive e alla ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

Art. 3 – Termine di esecuzione dei lavori

1. Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 125 (centoventicinque) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

2. **EVENTUALE:** La consegna dei lavori è avvenuta in via d'urgenza con verbale sottoscritto in data _____, per le seguenti motivazioni _____

3. In materia di consegna dei lavori e di tempo per la ultimazione dei lavori si osservano rispettivamente le disposizioni della Parte II Titolo VIII Capo II Sezione II e III del DPR n. 207/2010.

4. L'ultimazione dei lavori deve essere immediatamente comunicata per iscritto dall'esecutore al direttore lavori ai fini delle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Art. 4 - Programma di esecuzione

1. L'esecutore nel rispetto delle previsioni generali del progetto relative agli aspetti cronologici dell'esecuzione avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente ultimati nel termine contrattuale di cui al precedente art. 3.

2. In ogni caso l'esecutore è obbligato a presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 40, comma 1, del DPR n. 207/2010, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo deve comunque essere compatibile con le previsioni generali di cui al comma 1. Fino alla presentazione del programma esecutivo, l'esecutore non può dare inizio ai lavori.

3. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

4. Ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione rilevano tra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. e dell'art. 159, comma 14, D.P.R. n. 207/2010.

Art. 5 – Sospensioni, proroghe e penalità

1. Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si osservano le disposizioni degli artt. 158, 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010.

2. In ogni caso non dà luogo a sospensioni dei lavori il rallentamento nell'esecuzione delle opere determinato da interventi disposti ed attuati dagli enti proprietari di linee tecnologiche.

3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte, la penale pecuniaria è stabilita nella misura del 1 per mille dell'importo netto contrattuale pari a € _____ per ogni giorno naturale di ritardo.

4. In materia di penali si osservano le disposizioni dell'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 6 - Danni da forza maggiore

1. Nel caso di danni da forza maggiore, provocati alle opere da eventi imprevedibili e/o eccezionali per i quali l'esecutore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni, questi devono essere denunciati dall'appaltatore alla direzione lavori entro il termine di cinque giorni dal verificarsi dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

2. Per il procedimento di accertamento da parte del direttore dei lavori si osserva il comma 4 dell'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010.

3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

4. Si richiama in materia il comma 6 dell'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 7 – Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell' esecutore tutte le spese previste dal comma 4 dell'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010 nonché tutti gli oneri qui appresso indicati, che si intendono compensati nei prezzi dei lavori risultanti dall'offerta:

a) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

b) la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'appaltatore, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;

c) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori, compresa la segnaletica a norma del Codice della strada;

d) le spese per il risarcimento dei danni di ogni genere e per il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati o non occupati temporaneamente dall'appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;

e) le spese per le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio operai, depositi temporanei di materiali ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati per quanto non conforme alle previsioni di progetto;

f) tutte le spese per ulteriori opere provvisorie e/o dispositivi di protezione individuale necessari alla realizzazione dell'opera che non risultino già compresi nella quota relativa ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

g) le spese per accertamenti, verifiche, esperienze, assaggi, prelievamento, preparazione ed invio di campioni di materiali, prove tecniche di materiali qualora previsti a carico dell'appaltatore dal capitolato speciale e nei termini risultanti dal medesimo;

h) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisorie, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni, dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;

i) le spese per la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo compreso tra la loro ultimazione e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dal precedente art. 6;

l) le spese per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, come richieste dalla Direzione Lavori in conformità delle previsioni del capitolato speciale;

m) le spese per la fornitura ed installazione di tabellone delle dimensioni, tipo e materiali stabiliti dalla direzione dei lavori, con le prescritte indicazioni;

n) nell'esecuzione dei lavori l'esecutore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili;

o) è fatto obbligo all'esecutore di istruire a proprie spese tutta la documentazione necessaria da presentare alla direzione lavori per l'ottenimento dei certificati di collaudo rilasciati dai competenti enti ed uffici, per qualsivoglia apparecchiatura, attrezzatura ed impianto oggetto dell'Appalto, fermi restando gli obblighi in materia dell'esecutore relativi alle attrezzature di cantiere;

p) tutte le opere devono essere realizzate previa verifica dei sottoservizi con gli Enti gestori interessati, al fine di evitare rischi di interferenza e garantire l'esatta esecuzione delle opere, come meglio precisato nei piani di sicurezza;

q) tutti gli oneri e le spese conseguenti per allacci (inclusa eventuale posa di contatori) e consumi per utenze funzionali al cantiere e, in generale all'esecuzione delle opere in appalto; eventuali deroghe al riguardo sono ammesse solo ove espressamente autorizzate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, dalla direzione lavori.

r) a tutela della salute pubblica, nell'ambito degli interventi di prevenzione posti in essere sul territorio comunale, nel periodo compreso tra aprile ed ottobre, è fatto obbligo all'esecutore:

- di evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- provvedere, in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acqua meteoriche;
- di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Art. 8 – Obblighi dell'appaltatore a tutela del lavoro e intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva

1. L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, co. 8, ultimo periodo, del codice si obbligano ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Le imprese artigiane ed i consorzi di imprese artigiane si obbligano di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i suddetti lavori.

3. Le cooperative di produzione e lavoro si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia ed attività affini e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i suddetti lavori.

4. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

5. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

6. L'esecutore è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle Norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. La medesima responsabilità sussiste anche nei casi di subaffidamento non costituenti subappalto.

7. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al precedente comma 6 e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente.

8. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 31, co. 4, del D.L. n. 69/2013 conv. dalla L. n. 98/2013, acquisisce d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, per il pagamento degli stati avanzamento, per il certificato di collaudo, per il pagamento del saldo finale nonché per l'autorizzazione del subappalto con riferimento al subappaltatore.

Conformemente a quanto previsto all'art. 31, co. 5, del cit. D.L. 69/2013, cui si fa rinvio, dopo la stipula del contratto, la stazione appaltante acquisirà il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzerà per il pagamento degli stati avanzamento e, per il certificato di collaudo; mentre per il pagamento del saldo finale si provvederà in ogni caso ad acquisire un nuovo DURC.

9. Nelle ipotesi sopraindicate, qualora il documento unico di regolarità contributiva segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile.

10. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

11. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

12. E' fatto obbligo all'esecutore di comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

13. E' fatto, altresì, obbligo per l'esecutore, e per suo tramite i subappaltatori, di trasmettere al committente, in persona del direttore lavori, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, Assicurativi ed Antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i..

14. L'esecutore si impegna a rispettare ed applicare integralmente le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni per quanto concerne il cantiere, le attrezzature dello stesso, il personale e gli impianti oggetto dell'appalto. In particolare l'appaltatore è obbligato alla osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) nonché dagli elaborati progettuali contenenti prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza ed alle disposizioni del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Gli oneri a carico dell'appaltatore in materia di sicurezza risultano integralmente compensati dalla specifica voce non soggetta a ribasso.

15. Ai sensi dell'art. 118, c. 4, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. l'esecutore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

16. Il piano di sicurezza e di coordinamento allegato al presente contratto è vincolante per l'appaltatore; l'impresa appaltatrice può comunque presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, proposta di integrazione del piano, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza di cantiere sulla base della propria esperienza. In ogni caso, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza non possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. Nell'ipotesi di associazione temporanea d'impresе o di consorzio, tale facoltà è riconosciuta all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

L'impresa appaltatrice, prima della consegna dei lavori, è obbligata a provvedere alla redazione ed alla consegna del piano operativo di sicurezza.

17. Durante i lavori l'appaltatore è tenuta alla fornitura ed installazione della segnaletica di cantiere per lavori in corso a norma delle disposizioni sancite dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni.

18. L'appaltatore si impegna a rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 5 della Legge n. 136/2010 relativamente all'identificazione degli addetti nei cantieri. E', perciò, obbligatorio che la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, contenga, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

19. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 136/2010, la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

Art. 9 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto.

2. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 10 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

2. E' fatto, perciò, obbligo all'appaltatore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al presente contratto di appalto, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero sia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

I pagamenti e le transazioni afferenti l'appalto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui al precedente comma, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto di appalto, il seguente codice identificativo di gara (CIG) **549647175A** , e il seguente codice unico di progetto (CUP) **J27E13000420003** .

5. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010.

La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità.

Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti e GEIE di cui all'art. 34, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006.

6. I contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate all'appalto pubblico in oggetto, dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. La stazione appaltante provvederà a verificare l'inserimento in tali contratti della predetta clausola di assunzione degli obblighi legali di tracciabilità finanziaria, comunicando modalità e termini per la conseguente presentazione dei medesimi. I suddetti contratti dovranno essere trasmessi in ogni caso prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

7. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna.

8. L'espressione "filiera delle imprese", in conformità all'art. 6, co. 3, D.L. n. 187/2010, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'art. 118, co. 11, D.Lgs. 163/2006, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

9. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo e per le sanzioni applicabili in caso di inosservanza dei suddetti obblighi, si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Art. 11 – Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori e delle somministrazioni e per opere in economia

1. I prezzi risultanti dall'offerta devono comprendere:

- a) per i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantieri;
- e) per gli operai, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni altra specie, beneficio, ecc.;
- f) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti per il loro uso, accessori, ecc., tutto come sopra;
- g) per i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per i mezzi d'opera e le assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di deposito e di trasporto e conferimento a discarica, di cantieri e di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisori nessuno escluso, carichi trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nelle liste delle categorie.

2. Per eventuali opere in economia, i prezzi concordati dalle parti devono, a loro volta, ricomprendere gli elementi di cui al precedente comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g).

3. I prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte del contratto e del capitolato speciale, si intendono offerti dall'esecutore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. Tali prezzi sono inoltre comprensivi degli oneri posti a carico dell'esecutore dall'art. 32, co. 4, del D.P.R. 207/2010 e di quanto previsto agli artt. 7 e 11 del presente contratto.

Art. 12 – Contabilizzazione dei lavori

1. Per la contabilizzazione dei lavori si applica il Titolo IX della Parte II del D.P.R. n. 207/2010.

2. La contabilità viene effettuata applicando ai singoli prezzi unitari (al netto del costo del personale) il ribasso percentuale offerto, al prezzo ottenuto andrà poi sommato l'importo del costo del personale. Agli importi degli stati di avanzamento (SAL) è aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Art. 12 bis – Anticipazione del prezzo

1. In base a quanto stabilito dall'art. 26 - ter del D.L. n. 69/2013 conv. dalla L. n. 98/2013, è prevista in favore dell'esecutore la corresponsione di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, che sarà erogata dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, alle condizioni previste dal successivo comma 2. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

2. L'erogazione dell'anticipazione, ai sensi dell'art. 124, co. 1, del D.P.R. n. 207/2010, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori come risulta dall'elaborato allegato al progetto esecutivo M05 Cronoprogramma.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il recupero della anticipazione verrà effettuato per il 50% in occasione della emissione del primo stato di avanzamento lavori e per il restante 50% in occasione della emissione del secondo stato di avanzamento lavori, quindi come previsto dal successivo art. 13 rispettivamente dopo 2 mesi e dopo 4 mesi dalla consegna dei lavori.

3. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione, come previsto dall'art. 140, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 13 – Liquidazione dei corrispettivi

1. L'esecutore avrà diritto a pagamenti in corso d'opera con SAL bimestrali, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute. Si applica il precedente art. 12 bis per il recupero dell'anticipazione erogata.

2. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, co. 1, della Legge n. 136/2010, l'esecutore comunica che tutti i pagamenti relativi all'appalto in oggetto dovranno essere effettuati sul seguente conto corrente dedicato _____,

sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone (*indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale*): _____

In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, co. 7, della Legge n. 136/2010, l'esecutore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni.

3. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra dovrà essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

4. I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dal Settore Finanziario del Comune di Faenza - P.zza del Popolo, 31 tramite l'istituto Tesoriere del Comune (attualmente Unicredit Banca S.p.A. - Agenzie di Faenza) secondo le norme che regolano la contabilità dell'ente appaltante precisate al precedente art. 11 del presente contratto, **mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.**

5. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori la stazione appaltante provvede ad acquisire d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio. Si richiama a riguardo quanto stabilito dall'art. 31 del D.L. n. 69/2013, conv. dalla L. n. 98/2013, e dall'art. 8 del presente contratto.

6. In caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive nei confronti dell'esecutore del contratto, il responsabile del procedimento procede come previsto dall'art. 6, co. 8, D.P.R. n. 207/2010, proponendo la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 135, co. 1, D.Lgs. n. 163/2006.

7. Il conto finale verrà compilato entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del direttore dei lavori, in conformità dell'art. 200 D.P.R. n. 207/2010.

8. In materia di pagamenti in acconto e conto finale si richiamano gli artt. 194, 200, 201, 202 del D.P.R. n. 207/2010.

9. L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto avverrà entro trenta (30) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 194 del DPR n. 207/2010.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine di cui sopra, per causa imputabile alla stazione appaltante, trova applicazione l'art. 144, co. 1, del D.P.R. n. 207/2010.

10. Il termine per disporre il pagamento degli acconti dovuti in base al certificato di pagamento non può superare i trenta (30) giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso, ai sensi dell'art. 143, ultimo periodo del co. 1, del D.P.R. n. 207/2010. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto per causa imputabile alla stazione appaltante saranno dovuti all'esecutore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora, gli interessi moratori determinati nella misura degli interessi legali di mora secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m. e i..

11. Le parti convengono espressamente che il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, sarà effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

12. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall'art. 124, co. 1, D.P.R. n. 207/2010. Il tasso di interesse legale è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, ai sensi dell'art. 141, co. 3, D.Lgs. n. 163/2006.

La garanzia assicurativa deve essere conforme ai contenuti dello schema tipo 1.4. ed alla relativa scheda tecnica parte integrante, come approvati dal D.M. 12.3.2004 n. 123.

13. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 60 (sessanta) giorni dalla emissione del certificato provvisorio convenuto nel precedente comma 11 per il

pagamento della rata di saldo decorrerà dalla presentazione della garanzia stessa, secondo quanto previsto dall'art. 143 D.P.R. n. 207/2010.

14. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto per causa imputabile alla stazione appaltante saranno dovuti all'esecutore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora, gli interessi moratori determinati nella misura degli interessi legali di mora secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m. e i..

15. Le parti convengono di escludere, in sede di esecuzione dell'appalto disciplinato dal presente contratto, ogni cessione di credito diversa da quelle previste dall'art. 117, co. 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i..

L'eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore nei confronti del cessionario. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonchè, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG), e il codice unico di progetto (CUP) e ad effettuare i pagamenti all'esecutore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.

16. Nel caso l'esecutore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di concorrenti o da un consorzio ordinario, di cui all'art. 34 co. 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e i., in sede di esecuzione non sono ammessi pagamenti separati a favore delle singole imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario in considerazione della rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante che spetta al mandatario per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto.

Tale rappresentanza esclusiva non esclude peraltro la diretta responsabilità delle imprese mandanti che può essere fatta valere dalla stazione appaltante ai sensi di legge.

Ai pagamenti si applicano le disposizioni sulla tracciabilità previste al precedente art. 10 ed il mandato dovrà riportare le clausole di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria anche con riferimento ai rapporti tra mandatario e mandanti.

17. Ferma restando, in ogni caso, l'unicità dei pagamenti, nei termini di cui sopra, la richiesta di presentazione di fatture separate da parte delle imprese riunite potrà essere ammessa qualora siano osservate le seguenti condizioni di salvaguardia:

- a) nell'ambito del mandato speciale con rappresentanza deve risultare espressamente incluso il conferimento al mandatario della facoltà di incassare somme e rilasciare quietanza, con espresso esonero della stazione appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati;
- b) in occasione di ciascun pagamento da effettuare, il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario deve presentare un documento analitico riepilogativo delle fatture trasmesse, con i relativi estremi, che contenga espressa liberatoria per la stazione appaltante da ogni onere di controllo sulla quantificazione della quota parte di lavori eseguiti da ciascun soggetto riunito e sull'importo della corrispondente fattura da questo emessa.

In tal caso le mandanti sono tenute agli obblighi di comunicazione e al rispetto di ogni altra prescrizione dettata in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'art. 10 del presente contratto.

Art. 14 - Responsabilità e obblighi dell'appaltatore per difetti di costruzione

1. L'esecuzione dei lavori è garantita, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. e dall'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, da apposita polizza di assicurazione conforme allo schema tipo 2.3, Sezione A, approvato con D.M. 12.03.2004 n. 123 ed alle relative schede tecniche parti integranti approvate con medesimo D.M., che copra tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, in particolare i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La garanzia assicurativa è stata presentata dall'esecutore con polizza n° _____ del _____.

Come previsto dall'art. 128 D.P.R. n. 207/2010 in caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale la copertura assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, co. 5, D.Lgs. n. 163/2006. In caso di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 37, co. 6, D.Lgs. n. 163/2006, la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

2. La somma assicurata è pari a:
Partita 1 - Opere € 149.841,00
Partita 2 - Opere preesistenti € 0,00
Partita 3 - Demolizione e sgombero € 0,00

3. La polizza garantisce inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori conforme allo schema tipo 2.3, Sezione B, approvato con D.M. 12.03.2004 n. 123 ed alle relative schede tecniche parti integranti approvate con medesimo D.M.. Il relativo massimale è pari a € 500.000 in conformità del criterio stabilito dall'art. 125, co. 2, D.P.R. n. 207/2010.

4. La prescritta garanzia assicurativa deve precisare le esclusioni specifiche dalla garanzia, in relazione agli artt. 3 e 12 dello schema tipo 2.3., nonché la delimitazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 16 del medesimo schema tipo.

5. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Si richiamano gli artt. 5 e 13 dello schema tipo 2.3. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, si richiama l'art. 6 dello schema tipo 2.3 e l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 125 D.P.R. n. 207/2010.

6. Qualora non vi abbia già provveduto, l'esecutore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. In ogni caso in difetto, e fino alla presentazione della polizza, non potrà procedersi alla consegna dei lavori.

7. Qualora per ragioni di urgenza, si proceda alla consegna dei lavori sulla base dell'aggiudicazione definitiva, l'esecutore è tenuto a presentare copia della polizza prescritta dal presente articolo al momento della consegna.

8. E' fatta salva in ogni caso la piena responsabilità dell'esecutore nei confronti del committente, ai sensi degli articoli 1667, 1668, 1669 Codice Civile ed il conseguente danno, anche quello maggiore eccedente i limiti assicurati.

Art. 15 – Subappalto

1. L'esecutore può avvalersi del subappalto e del cottimo, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, qualora abbia presentato, all'atto dell'offerta, apposita dichiarazione contenente l'indicazione dei lavori o delle parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.

2. Il subappalto e il cottimo regolarmente dichiarato in sede di offerta, dovranno essere debitamente autorizzati dalla stazione appaltante. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

3. Riguardo ai limiti, modalità e requisiti per la richiesta ed autorizzazione al subappalto si richiamano gli artt. 122, co. 7 e 118 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché l'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010.

4. In mancanza delle condizioni richieste dalla legge per potere dar corso al subappalto e al cottimo ovvero qualora non vengano osservate le modalità ed i termini stabiliti dal presente articolo, il subappalto e il cottimo anche se richiesti, non potranno essere autorizzati.

5. Fino al rilascio dell'autorizzazione non potrà avere inizio l'esecuzione delle relative lavorazioni da parte del subappaltatore o del cottimista.

6. Quanto sopra anche qualora per ragioni di urgenza, si proceda alla consegna dei lavori sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto.

7. L'esecutore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza e gli oneri del costo del lavoro, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

8. L'esecutore ha l'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'esecutore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'esecutore. Qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la

stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.

9. Nelle ipotesi in cui la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 31, co. 6, del D.L. n. 69/2013 conv. dalla L. n. 98/2013, nonchè in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 e del presente contratto, acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo ai subappaltatori, qualora l'ottenimento del medesimo risulti negativo per due volte consecutive, pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, co. 8, del D.Lgs. n. 163/2006, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

10. Qualora durante l'esecuzione, il committente dovesse risultare insoddisfatto del modo di esecuzione dei lavori da parte del subappaltatore, potrà con provvedimento motivato ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori.

11. L'impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore o del cottimista.

12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto che richieda l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, previsti dall'art. 118, co. 11, D.Lgs. n. 163/2006. Anche tali contratti, in quanto considerati subappalti, sono soggetti al regime dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. n. 163/2006, del presente articolo.

13. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni oggetto del subappalto salvo i casi espressamente previsti dall'art. 118 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 170, commi 2 e 3, D.P.R. n. 207/2010.

14. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo e dalla richiamata normativa, si rinvia all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. all'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 16 – Forme di controllo

1. In materia di controlli in corso di esecuzione dei lavori si richiamano le disposizioni dell' art. 167 D.P.R. n. 207/2010 e degli artt. 16, 17, 18 e 19 del Decreto Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, nonché la disciplina risultante dal capitolato speciale.

Art. 17 – Modalità e termini di collaudo

1. Il collaudo finale dei lavori deve avere luogo non oltre **6 mesi** dalla ultimazione delle opere appaltate; in caso di estensione delle verifiche di collaudo si applica l'art. 219 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Si richiamano in materia le disposizioni della Parte II Titolo X del D.P.R. n. 207/2010.

3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla presa in consegna anticipata delle opere, prima che intervenga il collaudo provvisorio, nei termini e alle condizioni di cui all'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

4. I lavori sono soggetti a collaudo in corso d'opera.

5. I collaudi in corso d'opera non pregiudicano le risultanze del collaudo finale dell'opera.

6. Qualora nel biennio decorrente dalla data di emissione del certificato di collaudo, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera il responsabile del procedimento provvederà ai sensi dell'art. 229, co. 3, D.P.R. n. 207/2010, a denunciare il vizio o difetto e ad accertare, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera. La stazione appaltante potrà far eseguire in danno dell'esecutore i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

7. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 234, commi 2, 3 e 4, D.P.R. n. 207/2010 circa gli ulteriori provvedimenti amministrativi.

8. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla presa in consegna anticipata delle opere, prima che intervenga il certificato di collaudo provvisorio, nei termini e alle condizioni di cui all'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

9. La stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità ai fini del certificato di collaudo.

10. La nomina dell'organo di collaudo è regolata dai rapporti contrattuali fra la stazione appaltante (Comune di Faenza) ed il gestore degli impianti sportivi, come citati negli atti di approvazione del presente progetto.

Art. 18 – Controversie

1. Qualora ne ricorrano le condizioni, al presente contratto si applicano gli artt. 239, 240 e 240 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i..

2. Per la risoluzione di eventuali controversie tra Stazione appaltante ed appaltatore in sede di esecuzione si esclude espressamente la competenza arbitrale.

3. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, in sede di esecuzione del presente contratto di appalto, è competente per territorio il giudice del luogo in cui ha sede la stazione appaltante.

Art. 19 – Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione nel caso previsto dall'art. 153, co. 7, del D.P.R. n. 207/2010.

2. Nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 135 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

3. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.

4. Nei casi previsti dall'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. l'appaltante ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto nelle forme e con le modalità stabilite dal medesimo.

5. Il responsabile del procedimento procede poi, con le modalità ed i termini previsti dall'art. 138 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., alla comunicazione all'appaltatore della determinazione di risoluzione del contratto.

6. Nel caso di risoluzione del contratto trova applicazione la disposizione di cui all'art. 139 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i..

7. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i..

8. In ogni caso nelle ipotesi di risoluzione è fatto salvo il diritto dell'appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

9. Per quanto previsto dai precedenti commi 7 e 8 l'appaltante ha diritto di rivalersi sulla garanzia prevista ai sensi del precedente art. 2.

10. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co. 9-bis, della Legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto.

11. Si richiamano altresì le clausole risolutive espresse di cui all'art. 15 del presente contratto.

Art. 20 – Obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", si estendono, per quanto compatibili, all'esecutore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, co. 3, del medesimo Decreto.

2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al precedente comma in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'impresa, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 21 – Facoltà di recesso

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, con le modalità e nei termini previsti all'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i..

Art. 22 – Documenti parte integrante del contratto

1. Le opere di cui al presente contratto dovranno essere realizzate alle condizioni previste nei seguenti documenti:

- dell'offerta economica presentata da, che si allega al presente contratto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A",

nonché alle condizioni tutte e secondo le modalità indicate dai seguenti documenti:

- elenco dei prezzi unitari a cui si deve applicare il ribasso percentuale unico previsto in sede di offerta (ribasso applicato al prezzo netto del costo del personale incidente nella misura del 39,22%)
- capitolato generale opere pubbliche
- capitolato speciale
- elaborati grafici progettuali e le relazioni
- piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.
- cronoprogramma
- polizze di garanzia.

Fatto salvo per l'offerta, che viene materialmente allegata al presente contratto, i documenti elencati al comma precedente, anche se non materialmente allegati, ma conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Le opere dovranno essere realizzate conformemente al piano di sicurezza e coordinamento e al piano operativo della sicurezza.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti a seguito di contrasto tra le previsioni di elaborati progettuali diversi, si osserva fra gli stessi il seguente ordine di prevalenza: elenco prezzi unitari, capitolato speciale, elaborati grafici progettuali e relazioni.

Art. 23 – Elezione di domicilio

1. L'esecutore dichiara di eleggere il seguente domicilio, ai fini dell'esecuzione del presente contratto:

(indicare l'esatto recapito presso il quale effettuare le comunicazioni relative all'esecuzione del presente contratto)

Art. 24 – Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, con specifico riferimento al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. ed al D.P.R. n. 207/2010.

2. Oltre alle disposizioni del capitolato generale approvato con Decreto Ministero LL.PP. n. 145/2000 espressamente richiamate negli articoli che precedono, si richiamano inoltre nel presente contratto gli artt. 4, 6, 27, 35 e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche approvato con Decreto Ministero LL.PP. 19.4.2000 n. 145.

3. Per quanto riguarda l'esecuzione, la contabilità dei lavori ed il collaudo si rinvia espressamente alle vigenti disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. ed al D.P.R. n. 207/2010.

Art. 25 – Spese

1. Si dà atto che il presente appalto è soggetto ad I.V.A. che viene assunta dal Comune di Faenza ai sensi del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, saranno a carico dell'appaltatore.

3. Si dà atto che il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso a termini dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 comma 2 del codice civile sono oggetto di specifica separata approvazione per iscritto le condizioni stabilite dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 bis, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25.